



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo di programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, *decreto 9 dicembre 2014*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno

strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all'assegnazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 2024, n. 134, recante *“Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»*”;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, *PNRR*) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato da ultimo con Decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel *PNRR* con riferimento alla Missione 1 – Componente 2 – Investimento 7, M1C2-30 in scadenza al T4/2024, M1C2-31 in scadenza al T4/2024 e M1C2-32 in scadenza al T2/2026;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito *RGS-MEF*) sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (“*Do no significant harm*”, nel seguito *DNSH*);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul*

dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820, recante *“Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*

Visti i principi trasversali previsti dal *PNRR*, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

Considerata la necessità di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;

Visto il Sistema di Gestione e Controllo *PNRR* del Ministero delle imprese e del made in Italy, approvato da ultimo con decreto del direttore generale dell'Unità di Missione in data 29 novembre 2023;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”* e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del *PNRR*;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 marzo 2024, n. 52;

Visto il punto 7 del su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che prevede che *“Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;*

Visto il decreto interministeriale recante l'istituzione e l'organizzazione interna dell'Unità di

missione per il PNRR del Ministero delle Imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

Vista la circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022 n. 21 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;

Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28 recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022 n. 29 recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

Vista la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022 n. 30, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022 n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023 n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;

Vista la circolare MEF-RGS del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 9 maggio 2023, n. 20, recante “*Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021 – 2027. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “*Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

Vista la circolare RGS-MEF dell'8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di*

competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

Vista la circolare RGS-MEF del 1° dicembre 2023, n 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 7 dicembre 2023, n. 33, recante “*Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – versione 2.0*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024 n. 22, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

Vista la Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*”, Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo*”, Investimento 7 “*Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche*” del PNRR;

Considerato che il sottoinvestimento 2 della predetta misura M1C2, con una dotazione di 500 milioni di euro, è volto a favorire la competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per rafforzare le catene di approvvigionamento industriali;

Considerata la necessità di dare attuazione, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo, al sottoinvestimento 2 nell’ambito della Misura M1C2 - Investimento 7, del PNRR, attraverso l’utilizzo di risorse pari ad euro 500.000.000,00, al lordo dei compensi spettanti all’Agenzia dello strumento agevolativo;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e risorse disponibili)

1. Per quanto esposto nelle premesse, il presente decreto disciplina le modalità di accesso ai fondi disponibili nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 - *Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche*, del PNRR finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU* e, in particolare, del sottoinvestimento 2 volto a favorire la competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti.
2. Il presente decreto individua le filiere strategiche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono sono disponibili risorse, al lordo dei compensi spettanti all'Agenzia, complessivamente pari a euro 500.000.000,00 (*cinquecentomilioni/00*), a valere sulla dotazione di cui alla Misura M1C2 - Investimento 7, sottoinvestimento 2 del PNRR.
4. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse di cui al comma 3 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
5. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal *decreto 9 dicembre 2014*, con le modalità attuative definite all'articolo 4 del presente decreto.
6. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e nelle forme previste dal richiamato *decreto 9 dicembre 2014*.

Articolo 2

(Programmi ammissibili e filiere strategiche)

1. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al presente decreto, i Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o di un programma di sviluppo per la tutela ambientale volto a sostenere la competitività e la resilienza delle filiere strategiche, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nei Titoli II e IV del *decreto 9 dicembre 2014*, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo *decreto 9 dicembre 2014*, strettamente connessi e funzionali tra di loro in funzione del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della filiera di riferimento.
2. Ai fini cui al presente decreto sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
 - a) agroindustria;
 - b) *design*, moda e arredo;
 - c) sistema casa;

- d) metallurgia e siderurgia;
 - e) meccanica strumentale, elettronica e ottica;
 - f) *automotive*;
 - g) treni, navi, aerei e industria aerospaziale;
 - h) chimica;
 - i) farmaceutica.
3. I programmi di sviluppo di cui al presente articolo possono essere realizzati:
- a) da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
 - b) da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva catena.
4. I progetti d'investimento concernenti le attività di logistica e di packaging sono considerate facenti parte della filiera strategica di cui al comma 2 di appartenenza.
5. I programmi di sviluppo relativi alla filiera strategica di cui al comma 2, lettera a), sono agevolati per un importo non superiore a euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*), a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3.
6. Qualora in esito all'attuazione del bando di cui ai successivi articoli dovesse riscontrarsi un incompleto assorbimento delle risorse destinate al finanziamento delle filiere strategiche diverse da quella di cui al comma 5, in conseguenza della mancata presentazione di un adeguato numero di domande ovvero delle attività istruttorie di competenza dell'Agenzia o di rinuncia da parte del beneficiario, le risorse inutilizzate sono destinate al finanziamento delle eventuali domande concernenti la filiera di cui al comma 5 rimaste prive di copertura finanziaria.

Articolo 3 **(Modalità attuative)**

1. Il sottoinvestimento 2 di cui al presente decreto è attuato mediante uno specifico bando con procedura valutativa a graduatoria i cui termini di apertura e chiusura sono definiti con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy; con il medesimo provvedimento possono essere fornite le ulteriori

specificazioni necessarie per la corretta attuazione del bando in questione, ivi comprese quelle inerenti all'applicazione dei criteri utili alla formazione dell'ordine di valutazione, di cui al successivo articolo 4.

2. Possono accedere al bando di cui al comma 1:
 - a) nuove domande di Contratto di sviluppo;
 - b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all'*Agenzia* il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le predette istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire all'*Agenzia* l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto nonché la documentazione necessaria alla determinazione del punteggio e alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4. A tal fine si specifica che il soggetto proponente può fornire, ove necessario, un aggiornamento del piano occupazionale previsto a seguito della realizzazione del programma di sviluppo ovvero di altri elementi significativi, sulla base di quanto indicato nel provvedimento di cui al comma 1.
3. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all'*Agenzia*, a pena di invalidità, entro i termini fissati con il provvedimento di cui al comma 1 e secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'*Agenzia* medesima (www.invitalia.it).
4. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo è resa disponibile dall'*Agenzia* sul proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo.

Articolo 4

(Valutazione delle domande di agevolazione)

1. L'*Agenzia*, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, avvia le attività di verifica di propria competenza, secondo quanto previsto al comma 7, sulla base del punteggio attribuito ai singoli programmi di sviluppo in applicazione dei criteri di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, tenuto conto delle informazioni e dei dati resi dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione, ai programmi di sviluppo è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) positivo impatto sull'occupazione: il punteggio è dato dal rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della realizzazione del programma di investimenti nell'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo e l'ammontare delle agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di unità lavorative annue, previsto nel primo esercizio intero successivo alla data di

ultimazione del programma di investimenti e il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini della determinazione del punteggio, alle nuove risorse qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito tecnico o scientifico, è attribuito un peso pari a 1,5.

Non concorrono alla determinazione del punteggio in argomento i nuovi occupati adibiti allo svolgimento degli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione previsti nell'ambito del complessivo programma di sviluppo.

b) innovatività del programma di sviluppo: il punteggio è dato dal rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, previste per la realizzazione dei programmi di cui al Titolo II del decreto 9 dicembre 2014 e l'ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo;

c) coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo: il punteggio è dato dal rapporto tra il numero di imprese qualificabili come piccole e medie imprese partecipanti al programma di sviluppo e il numero totale delle imprese partecipanti al programma medesimo.

3. Qualora il programma di sviluppo sia composto da più progetti di investimento, il punteggio relativo ai criteri di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, è determinato sulla base della sommatoria dei valori di riferimento propri di ciascun progetto.
4. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1.
5. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ponderata secondo i seguenti pesi: 35% per il criterio di cui alla lettera *a)*, 50% per il criterio di cui alla lettera *b)*, 15% per il criterio di cui alla lettera *c)*. Il punteggio complessivo è aumentato:

a) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, sia inserita, alla data di presentazione della domanda di contratto di sviluppo ovvero dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (rating di legalità);

b) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, aderisca, alla data di presentazione della domanda di contratto di sviluppo ovvero dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, di almeno una delle seguenti certificazioni ambientali: EMAS, ISO 14001, ISO 50001;

c) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo

realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contratto di sviluppo ovvero dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.

6. La graduatoria formata secondo le modalità di cui al presente articolo è pubblicata, entro 60 (sessanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nella competente sezione dei siti internet dell'*Agenzia* (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mimit.gov.it).
7. Per le domande di agevolazione in relazione alle quali risultino disponibili adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alle agevolazioni richieste, l'*Agenzia* avvia le attività istruttorie di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del *decreto 9 dicembre 2014*. L'*Agenzia* verifica, altresì, la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del *PNRR* accertando, in particolare:
 - a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - b) il rispetto del principio *DNSH* e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l'*Agenzia* accerti il mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio *DNSH*.
8. Ai fini del rispetto del principio *DNSH*, non sono in ogni caso ammissibili:
 - a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *DNSH* (2021/C58/01);
 - b) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione di attività e attivi per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è necessario che il beneficiario fornisca adeguate motivazioni; i parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
9. L'accertamento da parte dell'*Agenzia* di variazioni incidenti sugli elementi utili per la formazione

del punteggio che determinano una variazione in diminuzione del punteggio medesimo comporta la ricollocazione dell'iniziativa in graduatoria e la prosecuzione delle attività istruttorie solo verificata la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria delle agevolazioni spettanti con le risorse a disposizione. Di tale circostanza l'*Agenzia* provvede a dare adeguata e tempestiva informazione all'impresa interessata.

10. Qualora a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo ovvero di rideterminazione delle agevolazioni concedibili si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, l'*Agenzia* procede al tempestivo scorrimento della graduatoria.
11. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 7, l'*Agenzia* procede all'approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026.
12. Le domande che, in esito alle verifiche condotte dall'*Agenzia*, risultino prive di copertura finanziaria ovvero dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa applicabile per l'intervento in oggetto, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall'*Agenzia* in base all'ordine cronologico di presentazione.
13. Ferme restando le cause di revoca disciplinate dal *decreto 9 dicembre 2014*, le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono altresì revocate, in tutto o in parte, qualora l'impresa beneficiaria non consegua l'incremento occupazionale posto a base della formazione del punteggio relativo al criterio di cui al comma 2, lettera *a*). In particolare, le agevolazioni sono revocate in misura totale qualora venga riscontrata una riduzione del predetto punteggio superiore al 50% (cinquanta per cento); qualora la riduzione sia superiore al 10% (dieci per cento), le agevolazioni sono revocate in misura proporzionale alla predetta riduzione.

Articolo 5 **(Obblighi dei beneficiari)**

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni in considerazione dell'apporto, quale fonte di finanziamento del presente sportello agevolativo, delle risorse del *PNRR*, si impegnano al rispetto dei pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. Ai predetti fini, le imprese sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l'altro:
 - a*) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - b*) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - c*) il rispetto del principio *DNSH*;
 - d*) che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del *PNRR*;

- e) il rispetto della previsione di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (*pantouflage*);
- f) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- h) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;
- i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Articolo 6 **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non specificatamente disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dal *decreto 9 dicembre 2014*.
2. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
3. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO